Una volta si credeva che per sentire forte e fiera la nostra individualità fosse necessario essere dei solitari eretici e ribelli. Oggi il Fascismo ha insegnato all'Italia, e l'Italia facista insegna al mondo che si può esaltare la nostra individualità nella più ardita fierezza camminando perfettamente allineati sulla via maestra dell'ortodossia, consacrando con un senso di mistico ardore la nostra devozione e la nostra obbedienza ad un'idea e a un Capo. (*Vivissimi generali prolungati reiterati applausi — Moltissime congratulazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole camerata Pace ha presentato un ordine del giorno, sottoscritto anche dagli onorevoli camerati De Francisci, Fera, Bruchi, Vezzani, Zingali, Salvi.

Ne do lettura:

« La Camera fa voti che nell'esonero dalle tasse universitarie agli appartenenti a famiglie numerose – che tanta ripercussione ha sui bilanci universitari – si tenga conto di elementi di merito e dell'attuale composizione della famiglia ».

L'onorevole Pace intende svolgere il suo ordine del giorno?

PACE. Rinunzio a svolgerlo, ma lo mantengo.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro dell'educazione nazionale, ella accetta l'ordine del giorno dell'onorevole Pace?

GIULIANO, *Ministro dell'educazione nazionale*. Lo accetto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Onorevole Pace ella ha inteso. L'onorevole Ministro accetta il suo ordine del giorno come raccomandazione. È soddisfatto?

PACE. Sono soddisfatto, e converto l'ordine del giorno in raccomandazione.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ora all'esame dei capitoli del bilancio, i quali, come di consueto, ove non vi siano osservazioni, s'intenderanno approvati con la semplice lettura.

Se ne dia lettura.

GORINI, *segretario*, legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1931 al 30 giugno 1932. — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — *Spese generali.* — Capitolo 1. Ministero – Personale di ruolo – Stipendi e assegni varî continuativi (*Spese fisse*), lire 7,430,000.

Capitolo 2. Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti, lire 105,000.

Capitolo 3. Spese di manutenzione e di adattamento dei locali dell'Amministrazione centrale, lire 40,000.

Capitolo 4. Spese per i telegrammi di Stato, lire 160,000.

Capitolo 5. Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti meritevoli, lire 315,000.

Capitolo 6. Indennità e spese per ispezioni missioni e congressi – Indennità e diarie a membri di Consigli, Giunte e Commissioni di carattere permanente e temporaneo, lire 2,600,000.

Capitolo 7. Indennità di trasferimento, lire 430,000.

Capitolo 8. Sussidi ad impiegati ed agenti in attività di servizio – Sussidi ad ex impiegati e ad ex insegnanti e loro famiglie, lire 306,000.

Capitolo 9. Spesa per le assicurazioni sociali obbligatorie (*Spesa obbligatoria*), lire 200,000.

Capitolo 10. Spese di liti (*Spesa obbligatoria*), lire 23,000.

Capitolo 11. Affitto di locali, trasporti, provviste di oggetti di cancelleria per le Commissioni centrali e per le Commissioni di vigilanza sugli esami di concorso in servizio dell'istruzione superiore e dell'istruzione media – Compilazione, stampa e spedizione di temi per gli esami di maturità e di abilitazione magistrale e tecnica, lire 21,000.

Capitolo 12. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), *per memoria.*

Capitolo 13. Spese casuali, lire 18,000.

Debito vitalizio. — Capitolo 14. Pensioni ordinarie (*Spese fisse*), lire 48,000,000.

Capitolo 15. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*), lire 750,000.

Capitolo 16. Contributo alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, per il riconoscimento agli effetti del trattamento di riposo, dei periodi di servizio di assistente effettivo di cattedre universitarie (articolo 6 del Regio decreto 19 aprile 1923, n. 1000, e articolo 6 della legge 14 aprile 1927, n. 604) (*Spesa obbligatoria*), lire 60,000.

Capitolo 17. Contributi alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali obbligatorie